



**FONDO SOCIALE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI  
ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.**

**NORME PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE**

La presente Direttiva contiene le modalità di funzionamento del Fondo sociale istituito con la legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, nel prosieguo denominata semplicemente "legge".

Ciascun Ente gestore di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica provvede ad istituire, entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente direttiva, un Fondo destinato a sostenere gli oneri derivanti dal canone di locazione, spese per servizi e condominiali, nonché gli oneri dipendenti da situazioni di morosità pregresse, gravanti sugli assegnatari di alloggi che si trovino in almeno una delle condizioni di cui al successivo articolo 1. Il Fondo è annualmente alimentato da una quota pari allo 0,50 % delle entrate derivanti a ciascun ente dai canoni di locazione, nonché dalle risorse all'uopo assegnate dalla Regione.

In sede di approvazione del Bilancio di previsione, l'Ente gestore di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica determina lo stanziamento da destinare al Fondo per l'esercizio successivo, commisurandone l'importo alla somma ad esso assegnata a tal fine dalla Giunta Regionale o, in mancanza, alla stessa somma ad esso assegnata nell'anno precedente. Per la parte alimentata dai canoni di locazione, lo stanziamento è commisurato alla relativa corrispondente previsione di bilancio dell'Ente.

**Articolo 1**

*Situazioni che danno titolo al contributo*

1. Il contributo può essere concesso qualora l'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) Nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico, attestato dai Servizi sociali del comune;
  - b) Canone di locazione che, incrementato delle spese per eventuali servizi e di quelle condominiali, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della legge;
  - c) Canone di locazione che, incrementato delle spese indicate nella precedente lettera b) e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A allegata alla legge.

## Articolo 2

### *Modalità di determinazione del contributo*

1. La misura del contributo da riconoscere all'assegnatario è determinata per le tre tipologie di situazioni che fanno nascere il diritto, secondo le seguenti modalità:
  - *Condizione di cui alla lettera a) dell'articolo 1:* il contributo deve ridurre, sino ad un massimo di 3 punti, la percentuale di incidenza del canone sul reddito indicata nella tabella A, allegata alla legge;
  - *Condizione di cui alla lettera b) dell'articolo 1:* il contributo deve ridurre l'importo del canone e delle spese gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di incidenza massima indicata nella tabella A allegata alla legge;
  - *Condizione di cui alla lettera c) dell'articolo 1:* il contributo deve ridurre gli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di incidenza massima indicata nella tabella A allegata alla legge.
2. La misura del contributo non può ridurre l'onere complessivo gravante sull'assegnatario oltre la percentuale massima di incidenza stabilita nell'allegato A alla L.R. n. 7/2000, fatta eccezione per le situazioni di cui alla lett. A) di cui al precedente art. 1.

## Articolo 3

### *Modalità di riconoscimento del contributo*

1. Il contributo è riconosciuto su istanza dell'assegnatario, corredata di documentazione probatoria della situazione di disagio economico, nonché di relazione circa la effettività del disagio stesso redatta dal competente Servizio comunale.
2. Il contributo può essere riconosciuto, altresì, su iniziativa dell'Ente gestore, qualora ne ricorrano le condizioni richieste dalla legge e dalla presente Direttiva.
3. L'Ente gestore formula la graduatoria degli aventi titolo attribuendo alle singole condizioni di priorità corrispondenti punteggi previamente approvati dal Consiglio di Amministrazione. Le situazioni di priorità tengono conto della consistenza del nucleo familiare, della presenza in esso di componenti portatori di handicap, della presenza o meno, nel medesimo, di entrambi i genitori, della situazione reddituale, nonché di altre situazioni di debolezza sociale individuate dagli enti gestori.
4. La graduatoria degli aventi titolo è resa pubblica mediante affissione nell'albo pretorio del Comune in cui sono siti gli alloggi. Avverso la graduatoria gli interessati potranno ricorrere entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 4  
*Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo viene erogato mediante riduzione della situazione debitoria eventualmente già sussistente oppure mediante imputazione in conto degli oneri finanziari per il sostegno dei quali è stato riconosciuto.